

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

14 aprile 2005

nella causa C-441/03: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi <sup>(1)</sup>

*(«Inadempimento di uno Stato — Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici — Conservazione degli habitat naturali — Mancato recepimento entro i termini prescritti»)*

(2005/C 143/12)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa C-441/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 16 ottobre 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. M. van Beek), contro Regno dei Paesi Bassi (agenti: sig.ra H. G. Sevenster e sig. N.A.J. Bel), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. R. Schintgen, P. Kūris e G. Arestis, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 14 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il Regno dei Paesi Bassi, non avendo messo in vigore, entro i termini prescritti, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a quanto richiesto dall'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e dall'art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in combinato disposto con gli artt. 2, n. 2, 1, lett. a), e) ed i), 6, nn. 2-4, 7, 11, nonché 15 di essa, e avendo mantenuto in vigore l'art. 13, n. 4, della legge sulla tutela della natura (Natuurbeschermingswet), che è incompatibile con l'art. 6, n. 4, della direttiva 92/43, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle dette direttive.
- 2) Per il resto il ricorso è respinto.
- 3) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 304 del 13.12.2003.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

14 aprile 2005

nella causa C-519/03: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo <sup>(1)</sup>

*(Accordo quadro sul congedo parentale — Sostituzione del congedo di maternità al congedo parentale — Data a partire dalla quale è attribuito un diritto individuale al congedo parentale)*

(2005/C 143/13)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-519/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 12 dicembre 2003, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. D. Martin) contro Granducato di Lussemburgo (agente: sig. S. Schreiner), la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet (relatore), facente funzione di presidente della Terza Sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet, S. von Bahr, U. Löhmus e A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 14 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il Granducato di Lussemburgo, nel prevedere che il diritto a un congedo di maternità o a un congedo di adozione che sorga durante il congedo parentale si sostituisca a quest'ultimo, che deve pertanto aver termine, senza che per il genitore sia possibile riportare il periodo di congedo parentale di cui non ha potuto godere, e, nel limitare la concessione del diritto al congedo parentale ai genitori di bambini nati dopo il 31 dicembre 1998 o il cui procedimento di adozione sia stato avviato dopo questa data, non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Consiglio 3 giugno 1996, 96/34/CE, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.
- 2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 35 del 7.2.2004.